



## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### ***INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEI SINDACI DI UNICREDIT S.P.A.***

*UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi n. 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti n. 3  
- Tower A - 20154 Milano - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo UniCredit, iscritto all'Albo dei  
Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n.  
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia*

## **INDICE**

1. INFORMAZIONI GENERALI	p. 4
2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE	p. 4
3. DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE CON LE LISTE	p. 5
4. LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE	p. 6
5. PROCEDURA DI NOMINA	p. 6
6. REQUISITI	p. 7

## **AVVERTENZA**

*Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli azionisti di UniCredit S.p.A. a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie che disciplinano le procedure di nomina del Collegio Sindacale, alle quali i Soci sono pregati di fare riferimento.*

## **1. INFORMAZIONI GENERALI**

La nomina dei Sindaci è disciplinata dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 58/98 (TUF), dal D.Lgs n. 385/93 (TUB) e dalle correlate disposizioni regolamentari nonché dall'articolo 30 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., normativa alla quale si rinvia nel suo complesso.

### **MODALITÀ DI NOMINA DEI SINDACI**

Ai sensi di Statuto, l'Assemblea Ordinaria deve nominare cinque Sindaci effettivi e quattro Sindaci supplenti. La durata del mandato del Collegio Sindacale è di 3 esercizi e scade alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a cinque candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a quattro candidati per quella di Sindaco supplente.

### **CHI PUÒ DEPOSITARE LE LISTE**

I titolari di almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La quota di azioni che legittima al deposito delle liste può essere detenuta da uno o più titolari di azioni.

### **TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE LISTE**

Le liste di candidati devono essere depositate **entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea** presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società o anche tramite posta elettronica all'indirizzo [corporate.law@pec.unicredit.eu](mailto:corporate.law@pec.unicredit.eu),

### **TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE**

Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico dalla Società, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea, presso la Sede Sociale e la Direzione Generale di UniCredit S.p.A., sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" gestito da Bit Market Services S.p.A., nonché sul sito internet di UniCredit S.p.A..

## **2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

Ogni soggetto legittimato può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista (anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie). I Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni di UniCredit S.p.A.,

non possono presentare più di una lista (anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie).

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di decadenza della sua candidatura.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. L'attestazione ai sensi della normativa vigente della titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste può pervenire alla Società anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società stessa (cioè almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).

Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Infatti, le modalità di formazione delle liste e i criteri suppletivi di individuazione dei componenti dell'organo devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei Sindaci eletti.

### **3. DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE CON LE LISTE**

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea i seguenti documenti:

- le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB (Delibera n. 11971/99), avendo preso visione delle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (curriculum vitae) nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionate alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di

professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

**Le liste unitamente alle quali non sono depositati i predetti documenti saranno considerate come non presentate.**

Inoltre, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea deve pervenire alla Società la comunicazione comprovante la titolarità, alla data del deposito delle liste, del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste stesse inviata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

#### **4. LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE**

Nel rispetto della normativa vigente che prevede che almeno un membro effettivo del Collegio Sindacale sia espresso dai Soci di minoranza che non sono collegati, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, lo Statuto di UniCredit S.p.A. stabilisce che siano eletti dalle minoranze 2 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, secondo le modalità illustrate nel successivo par. 5.

Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, CONSOB ha formulato dettagliate raccomandazioni agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina dei Sindaci<sup>1</sup>. In particolare, CONSOB richiede che i Soci che presentano “liste di minoranza” indichino, nella dichiarazione richiamata al par. 3 attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB, anche:

- l'assenza di relazioni significative con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero
- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con tali azionisti insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento.

La Società mette a disposizione del pubblico tale dichiarazione unitamente alla lista.

CONSOB ha precisato che la nozione di collegamento è “atecnica” e “*non può essere limitata alle fattispecie normativamente individuate del controllo e del collegamento*” e che alla stessa “*considerata la finalità antielusiva, deve essere attribuito un ampio significato*”.

#### **5. PROCEDURA DI NOMINA**

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

---

<sup>1</sup> Comunicazione CONSOB n. 9017893 del 26 febbraio 2009

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono tratti dalle liste di maggioranza e di minoranza - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati i candidati – con le seguenti modalità:

- per quanto riguarda l'elezione dei Sindaci effettivi, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati del primo elenco di ciascuna lista nell'ordine previsto dallo stesso e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti i primi tre candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e i primi due candidati che hanno ottenuto il quoziente più elevato tra gli appartenenti alle liste di minoranza (il più votato tra le liste di minoranza è eletto Presidente del Collegio Sindacale);
- per quanto riguarda, invece, l'elezione dei Sindaci supplenti, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre e quattro. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati del secondo elenco di ciascuna lista nell'ordine previsto dallo stesso e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti i primi due candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e i primi due candidati che hanno ottenuto il quoziente più elevato tra gli appartenenti alle liste di minoranza.

Nella tabella che segue sono riportati in forma sintetica i predetti criteri di nomina:

	<b>LISTA DI MAGGIORANZA</b>	<b>LISTE DI MINORANZA</b>
<b>Sindaci effettivi</b>	i primi 3 candidati	i 2 candidati più votati tra tutte le liste di minoranza
<b>Sindaci supplenti</b>	i primi 2 candidati	i 2 candidati più votati tra tutte le liste di minoranza
<b>Presidente del Collegio Sindacale</b>	-	il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza

## **6. REQUISITI**

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti (di seguito richiamati). Inoltre devono attestare l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi.

### **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del requisito di cui sopra sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario, ovvero
- attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale, ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF.

#### **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162.

#### **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

I Sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza. In particolare, devono essere scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate con riferimento agli amministratori.

#### **CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ**

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo. 2382 del Codice Civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che si trovano/si siano trovati nelle situazioni o abbiano subito i provvedimenti previsti dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162.

#### **DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA**

L'articolo 36 della Legge n. 214/11 stabilisce che *“è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”*.

I titolari di cariche incompatibili nel termine di 90 giorni dalla nomina devono comunicare l'opzione esercitata. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche.

#### **LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI**

Secondo quanto prescritto dal Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 in attuazione dell'articolo 148-bis del TUF non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società indicate dalla menzionata normativa nei limiti ivi stabiliti. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole (così come definite nell'ambito della citata normativa) non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi.

Il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti.